

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-430 del 30/01/2019
Oggetto	DLGS 152/2006 E SMI, ART. 208 - DLGS 209/2003 - LR 13/2015 - DITTA SCIORTINO GIUSTINO E C. DI GUIDUCCI SERGIO SAS CON SEDE LEGALE E IMPIANTO IN COMUNE DI RAVENNA, LOCALITA' CASTIGLIONEM VIA BEVANELLA N. 53 - PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE DELLA PROVINCIA DI RAVENNA N. 4208 DEL 26/11/2010 RELATIVO A: "AUTORIZZAZIONE ATTIVITA' DI STOCCAGGIO PROVVISORIO (D15/R13) E TRATTAMENTO (R4) DI RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI E NON PERICOLOSI PRODOTTI DA TERZI" - DIFFIDA E SOSPENSIONE DELL'AUTORIZZAZIONE AI SENSI DELL'ART. 208, COMMA 13, DLGS N. 152/2006
Proposta	n. PDET-AMB-2019-451 del 29/01/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	ALBERTO REBUCCI

Questo giorno trenta GENNAIO 2019 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, ALBERTO REBUCCI, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

Oggetto: Dlgs n. 152/2006 e smi, art. 208 – Dlgs n. 209/2003 – LR 13/2015 – Ditta Sciortino Giustino e C. di Guiducci Sergio Sas con sede legale e impianto in comune di Ravenna, località Castiglione di Ravenna, Via Bevanella n. 53 – Provvedimento dirigenziale della Provincia di Ravenna n. 4208 del 26/11/2010 e smi relativo a: “Autorizzazione attività di stoccaggio provvisorio (D15/R13) e trattamento (R4) di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi prodotti da terzi” - Diffida e Sospensione dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 208, comma 13, Dlgs n. 152/2006.

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- con Provvedimento del Dirigente del Settore Ambiente e Territorio della Provincia di Ravenna n. 4208 del 26/11/2010, modificato con provvedimento n. 1825 del 01/06/2012, veniva rilasciata alla Ditta Sciortino Giustino e C. di Guiducci Sergio Sas (CF/P.IVA: 02010780399) con sede legale e impianto in comune di Ravenna, località Castiglione di Ravenna, Via Bevanella n. 53, ai sensi dell'art. 208 del Dlgs n. 152/2006 e smi e del Dlgs n. 209/2006, l'autorizzazione all'attività di stoccaggio provvisorio (D15/R13) e trattamento (R4) di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi prodotti da terzi, fino alla data del 30/11/2020;
- in data 09/05/2018 (PGRA 5960) la Ditta Sciortino Giustino & C. di Guiducci Sergio Sas presentava a questo Servizio Arpae istanza di modifica dell'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 208 del Dlgs n. 152/2006 di cui al provvedimento della Provincia di Ravenna n. 4208 del 26/11/2010 e smi;
- l'istanza di modifica era relativa a:
 - approvazione nuovo assetto distributivo dell'impianto di autodemolizione (nel rispetto del Dlgs n. 209/2006);
 - richiesta di ricomprendere le attività e tipologie di rifiuti speciali non pericolosi prodotti da terzi (esclusiva messa in riserva R13) precedentemente inserite nella comunicazione di svolgimento attività in procedura semplificata (iscrizione n. 87 – art. 216 Dlgs 152/2006 e smi e DM 05/02/98 e smi);
 - richiesta di autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali (competenza comunale);
 - richiesta di autorizzazione allo scarico di acque reflue di dilavamento e acque di prima pioggia in acque superficiali (competenza Arpae);
- in data 18/05/2018 (PGRA 6490) veniva comunicata al soggetto richiedente la verifica positiva di correttezza formale dell'istanza ma con richiesta di integrazione documentale e contestuale interruzione dei termini del procedimento;
- in data 05/07/2018 (PGRA 8715) la ditta presentava le integrazioni documentali richieste;
- il dispositivo del provvedimento autorizzativo sopracitato, n. 4208/2010 e s.m.i. al punto 2.i) prevedeva: “l'attività dovrà esser svolta in conformità ai quantitativi e alle prescrizioni contenute nel certificato prevenzione incendi, qualora necessario, e nel rispetto della normativa in materia di igiene e sicurezza del lavoro”;
- in data 09/07/2018 (PGRA 9360), la ditta comunicava a questo Servizio Arpae che l'istanza di modifica di che trattasi sarebbe stata integrata, a titolo volontario, relativamente a documentazione specifica da depositare presso il Comando VV.FF., con conseguente comunicazione a questo Servizio di avvenuto deposito della stessa;
- in data 21/09/2018 (PGRA 12302) la ditta comunicava l'avvenuto deposito presso il Comando VV.FF. della richiesta di valutazione del progetto, con conseguente riavvio del procedimento di modifica dell'autorizzazione richiesta e convocazione della Conferenza dei Servizi, ai sensi dell'art. 208, comma 3) del DLgs n. 152/2006 e smi e della Legge n. 241/1990, per il giorno 05/11/2018, ai fini dell'acquisizione dei pareri e delle valutazioni necessarie al rilascio della modifica autorizzativa;

- in data 05/11/2018 si è svolgeva la seduta istruttoria della Conferenza dei Servizi per l'esame dell'istanza di modifica in oggetto da cui è emergeva la necessità di acquisire documentazione integrativa da parte del proponente;
- in data 27/11/2018 il Dipartimento VVFF – Comando Provinciale di Ravenna – Ufficio Prevenzione incendi con nota PGRA 16647/2018 comunicava a questo Servizio Arpae i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza;
- in data 14/12/2018 con nota PGRA 17521 questo Servizio Arpae, in seguito agli esiti della Cds tenutasi in data 05/11/2018, e fatta salva la comunicazione di motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza manifestata dal Dipartimento VVFF – Comando Provinciale di Ravenna – Ufficio Prevenzione incendi, richiedeva alla Ditta proponente la presentazione, entro il termine di 30 gg. di elementi integrativi;
- in data 12/12/2018 (nota PGRA 17365/2018) il Dipartimento VV.FF. dei Vigili del Fuoco, Comando Provinciale Ravenna, Ufficio Prevenzione Incendi, inoltrava a questo Servizio Arpae la propria nota PG 13712 del 27/11/2018 indirizzata alla Ditta istante e al SUAP dalla quale emergeva, ulteriormente rispetto alla comunicazione di motivi ostativi già inviata con nota PGRA 16647/2018 quanto segue:
 - Comunicazione al richiedente dell'esistenza di motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza presentata, con conseguente sospensione dei termini previsti per il rilascio del parere preventivo,
 - Comunicazione in merito all'aver riscontrato che l'attività in questione risulta priva di qualsiasi autorizzazione antincendio ai sensi del DPR 01/08/2011 n. 151,
 - Richiesta di presentazione, al fine dell'esercizio dell'attività, di debita istanza prevista al comma 2 dell'art. 16 del Dlgs n. 139/2006, con le modalità di cui all'art. 4 del DPR 151/2011 (S.C.I.A.);
- in data 18/12/2018, questo Servizio, con nota PGRA 17628 del 18/12/2018, in seguito alla nota inviata al richiedente dal Dipartimento dei VV.FF., Comando Provinciale Ravenna, Ufficio Prevenzione Incendi, (PGRA 17365/2018), comunicava alla Ditta Sciortino Giustino e C. di Guiducci Sergio Sas, ai sensi degli artt. 7 e ss. L.n. 241/90, l'avvio del procedimento sfavorevole di sospensione dell'autorizzazione all'attività di gestione rifiuti (autodemolizione) di cui al provvedimento del Dirigente del Settore Ambiente e Territorio n. 4208 del 26/11/2010 e smi;

VISTA la nota PGRA 10101 del 16/01/2019 con cui la Ditta Sciortino Giustino e C. di Guiducci Sergio Sas, per il tramite del tecnico incaricato, a riscontro della nota PGRA 17628 del 18/12/2018, relativa alla comunicazione di avvio del procedimento sfavorevole di sospensione dell'autorizzazione, comunicava che la Ditta "sta procedendo" con la predisposizione delle richieste avanzate dal Comando VV.FF. Di Ravenna e che "si ritiene di poter arrivare in tempi contenuti alla consegna presso il Comando della nuova pratica";

CONSIDERATO che:

- a tutt'oggi non risultano presentate le integrazioni richieste in data 14/12/2018 (PGRA 17521) al fine del completamento dell'iter istruttorio;
- il contenuto del documento inoltrato in data 16/01/2019 (PG 10101) a riscontro della nota PGRA 17628 del 18/12/2018, non fornisce alcun contributo inerente il procedimento volto all'adozione del provvedimento di sospensione dell'autorizzazione;
- come risulta dalla nota del Dipartimento VV.FF., Comando Provinciale di Ravenna, Ufficio Prevenzione Incendi, PGRA 17365/2018, la Società non risulta ad oggi in possesso delle necessarie autorizzazioni antincendio, ai sensi del DPR 01/08/2011 n. 151, (presupposto necessario per la tipologia di attività svolta), il tutto in difformità a quanto prescritto al punto 2.i) del dispositivo del provvedimento autorizzativo n. 4208 del 26/11/2010;

RICHIAMATO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e smi recante norme in materia ambientale, in particolare il Titolo I e il Titolo III della Parte IV in materia di gestione dei rifiuti e particolari categorie di rifiuti, in particolare l'art. 208, comma 13, del D.Lgs n. 152/2006 e smi recante disciplina dell'autorizzazione unica per impianti di recupero/smaltimento dei rifiuti, il quale prevede:

"13. Ferma restando l'applicazione delle norme sanzionatorie di cui al titolo VI della parte quarta del presente decreto, in caso di inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione l'autorità competente procede, secondo la gravità dell'infrazione:

a)

b) alla diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente;

c)"

VISTE:

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente per cui, alla luce del nuovo riparto di competenze, a far data dal 01/01/2016 la Regione esercita le funzioni amministrative in materia di gestione dei rifiuti, tramite l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015* di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti autorizzativi in materia di gestione dei rifiuti;
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795 del 31 Ottobre 2016*, di approvazione della direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13/2015
- le prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale assegnate ad ARPAE dalla LR n. 13/2015, fornite dalla Direzione Generale di ARPAE con nota PGDG/2015/7546 del 31/12/2015;
- la *Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.* recante norme in materia di procedimento amministrativo

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO, ai sensi dell'art. 208, comma 13 Dlgs n. 152/2006, su proposta del Responsabile del procedimento del Servizio Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali, per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate;

ATTESA la violazione alla prescrizione contenuta nel titolo autorizzativo al punto 2.i) del dispositivo del provvedimento n. 4208 del 26/11/2010;

RAVVISATA, ai sensi dell'art. 208, comma 13, lett. b), Dlgs n. 152/2006 una situazione di particolare gravità e pericolo per la salute pubblica e l'ambiente anche in ragione del tipo di attività esercitata;

DISPONE

1. **DI DIFFIDARE la Ditta Sciortino Giustino e C. di Guiducci Sergio Sas** (CF/P.IVA: 02010780399), con sede legale e impianto in comune di Ravenna, località Castiglione, Via Bevanella n. 53, a regolarizzarsi sotto il profilo della normativa antincendio (DPR n. 151 del 01/08/2011);
2. **DI SOSPENDERE l'autorizzazione n. 4208 del 26/11/2010 e s.m.i.** relativa allo stoccaggio provvisorio (D15/R13) e trattamento (R4) di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi prodotti da terzi, nell'impianto sito in Comune di Ravenna, località Castiglione, Via Bevanella n. 53, a far data dal ricevimento del presente provvedimento e fino all'ottenimento del titolo necessario per la regolarizzazione sotto il profilo della normativa antincendio ai sensi del DPR n. 151 del 01/08/2011;
L'ottenimento del titolo autorizzativo/avvenuta regolarizzazione sotto il profilo antincendio, dovrà essere comunicato allo Scrivente Servizio Arape, al fine della revoca del presente provvedimento di sospensione dell'attività.
3. **LA PRESENTAZIONE** a questo Servizio Arpae, da parte della Ditta Sciortino Giustino e C. di Guiducci Sergio Sas, entro e non oltre 10 gg. dal ricevimento del presente provvedimento di diffida e sospensione dell'autorizzazione di relazione contenente l'indicazione del quantitativo di rifiuti presenti nel centro e cronoprogramma per l'avvio a recupero e/o smaltimento degli stessi;

Si informa che avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

IL DIRIGENTE DELLA
STRUTTURA AUTORIZZAZIONI
E CONCESSIONI
DI RAVENNA
Dott. Alberto Rebucci

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.